



STATUTO ASSOCIAZIONE MICOLOGICA SACCARDO - PADOVA

TITOLO I

Art. 1

Finalità

E' costituita l' "*Associazione Micologica Saccardo - Padova*", con sede Padova allo scopo di favorire e praticare lo studio della micologia.

L'Associazione è una organizzazione naturalistica culturale e democratica che si rivolge ad amatori e studiosi, è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro; essa si ispira alla personalità e all'opera del micologo padovano Pier Andrea Saccardo e della sua scuola, nella tradizione onorata dall'Istituto di Botanica.

L'Associazione intende accentuare, nelle proprie attività, l'aspetto culturale e formativo, l'aspetto ecologico educativo e sociale, tendendo attraverso il coordinamento di essi al proprio inserimento responsabile nella comunità locale e regionale.

Oltre i valori scientifici l'Associazione apprezza e approfondisce i valori storici della micologia e segnatamente di quella italiana e della scuola padovana in particolare; intende parimenti impegnarsi nello studio tecnico e scientifico dei miceti, divulgandone la conoscenza anche con pubblicazioni periodiche; promuove conferenze, lezioni, corsi, comitati, escursioni, esposizioni, audiovisivi didattici e servizi scolastici; cura anche, in via complementare, le attività ricreative.

TITOLO II

Capo I

Art. 2

I soci

Diviene "socio" chi ottiene l'accettazione, da parte del Consiglio, della domanda presentata e sottoscritta da un socio garante.

L'iscrizione va riferita ad un anno solare ma, se è aperta anteriormente al suo inizio, l'iscritto può partecipare subito alle attività ma non alle votazioni.

Si fa eccezione all'anno di fondazione 1984.

Art.3

Doveri dei Soci.

Sono doveri del socio:

1. Tenere comportamento che non possa recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione, in particolare col rispetto delle norme civili, esercitando (nell'ambito associativo) i principi della

socialità, coltivando quella sensibilità ecologico - naturalistica che è alla base della stessa Associazione.

2. Impegnarsi personalmente, nell'ambito delle proprie capacità, all'attuazione degli scopi sociali.
3. Pagare puntualmente la quota sociale.

Art.4

Diritti del socio.

Sono diritti del socio:

1. Partecipare alle attività sociali.
2. Formulare proposte migliorative per l'organizzazione delle attività sociali e presentare nuovi soci
3. Fare uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche secondo le modalità di organizzazione.
4. Ricevere comunicazioni, dispense, le pubblicazioni e una copia dello Statuto dell'Associazione.
5. Utilizzare personalmente il distintivo e il marchio dell'Associazione.
6. Ricevere la tessera e il timbro di rinnovo annuale.
7. Iscriversi contemporaneamente a più associazioni naturalistiche con scopi affini.

CAPO II

Art. 5

Organi dell'Associazione e loro competenze.

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.

Art.6

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci:

- Si riunisce almeno una volta all'anno, è convocata dal Presidente o da un terzo dei soci, per lettera e/o per giornale spedito almeno quindici giorni prima.
- E' presieduta normalmente dal presidente.
- Elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Approva la relazione del Presidente e i bilanci annuali, consuntivo e preventivo.
- Approva il programma di massima dell'anno successivo.
- Decide il numero dei consiglieri da eleggere.
- Decide la quota sociale per l'anno successivo.
- Ratifica eventuali delibere urgenti del Consiglio poste all'Ordine del Giorno.
- E' valida in prima convocazione quando sono presenti il 50% più uno dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.
- Delibera a maggioranza assoluta dei presenti; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art.7

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, tra i soci, contestualmente al Consiglio Direttivo, è composto da tre membri effettivi più due supplenti, di cui uno Presidente eletto nel suo seno; controlla l'intera gestione contabile dell'Associazione, riferisce in assemblea o, se richiesto, al Consiglio.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e decade ogni due anni assieme al Consiglio Direttivo.

Art.8

I Provibiri - Ricorsi.

I revisori dei conti, integrati dai revisori supplenti, assumono funzione di probiviri e si pronunziano in via definitiva sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono adottate con il voto conforme di tre componenti.

I ricorsi dovranno essere inoltrati al Presidente dell'Associazione per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e verranno decisi entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art.9

Il Consiglio Direttivo - Elezioni

Per l'elezione del Consiglio Direttivo il Segretario raccoglierà, tra i Consiglieri uscenti e tra i soci iscritti da almeno dodici mesi, i nomi dei candidati al nuovo Consiglio.

Nella scheda di votazione potranno esprimersi voti pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Art.10

Il Consiglio Direttivo - Compiti

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di membri non inferiore a 11 e resta in carica un biennio. Viene convocato dal Presidente o, per richiesta di un terzo dei consiglieri, con lettera spedita otto giorni prima e recante l'Ordine del Giorno, oppure anche "con urgenza" telefonicamente il giorno precedente.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio:

- Delibera su tutte le materie non riservate alla competenza dell'Assemblea.
- Elege nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere - Contabile ed eventualmente l'Economo.
- Delibera con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto e a maggioranza, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Può nominare, con diritto di voto, fino a tre membri non eletti, di rilevante attività per l'Associazione; può nominare collaboratori stabili o incaricati speciali senza diritto di voto.
- Emanando eventuali regolamenti interni (per mostre, biblioteca, corsi micologici, ecc.) ed approva il regolamento del Gruppo di Studio intitolato a "Omero DeRosa". Tale gruppo

formato da tecnici dell'Associazione, elegge un proprio responsabile ed agisce sempre in campo scientifico per conto dell'Associazione.

I consiglieri inattivi, dopo richiamo del Presidente, possono essere esonerati con voti pari a due terzi dei Consiglieri; saranno sostituiti con i primi dei non eletti.

Sarà il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, ad esprimere eventuali provvedimenti negativi nei riguardi di un socio.

Saranno rimborsate le spese autorizzate o convalidate dal Presidente o dal Consiglio.

Le spese di rappresentanza del Presidente saranno valutate e convalidate dal Consiglio.

Art.11

Il Segretario

Il Segretario organizza e controlla i rapporti economico - amministrativi con soci e con terzi, cura la tenuta e conservazione dei libri sociali, stende e archivia la corrispondenza non scientifica dell'Associazione, stende verbali dell'Assemblea e del Consiglio.

E' prevista la possibilità di un Economo qualora l'ampiezza del lavoro lo esiga.

Art.12

Il Cassiere

Il Cassiere, con l'assistenza e controllo del Segretario, esegue le operazioni di incasso e di pagamento; aggiorna e registra i movimenti di valuta nel registro di cassa. Può tenere un fondo - cassa stabilito dal Consiglio.

Art.13

Il Vice - Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi da lui indicati o per impedimento.

Art.14

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: ha il diritto-dovere di stimolare le attività sociali attraverso il Consiglio e la collaborazione diretta dei soci.

Cura i rapporti sociali a livello pubblico nonché quelli con altri gruppi e personalità esterne.

TITOLO III

Capo I

Art.15

Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni, valori e diritti comunque pervenuti legittimamente ad essa. L'Assemblea che decide l'eventuale scioglimento, delibera pure sul patrimonio.

Il lascito "De Rosa" dovrà comunque restare indiviso.

Capo II

Art.16

La partecipazione degli altri Enti - Costituzione di altri gruppi

L'Associazione è aperta anche alla partecipazione di altri Enti, Gruppi, Associazioni o loro Sezioni locali che ne condividano i principi statutari programmatici. Tali Enti partecipano all'Associazione Micologica Saccardo - Padova con l'iscrizione del loro Presidente, che diviene personalmente socio a tutti gli effetti e rappresenta la voce e gli interessi culturali del suo gruppo.

Per forme più strette di collaborazione, o per l'integrazione dei soci di tali Enti nell'Associazione Micologica Saccardo – Padova, si seguiranno degli accordi diretti.

Gruppi distaccati di Soci dell'Associazione Micologica Saccardo - Padova possono creare localmente autonome organizzazioni, nell'ambito dei principi costitutivi dell'Associazione, godendo dell'appoggio che verrà convenuto.

Per ordinare i rapporti sia del primo che del secondo tipo verrà emanato apposito regolamento.

TITOLO IV

Norme finali

Art.17

Rinvio

Per i casi non previsti si seguiranno le norme del Codice Civile o la consuetudine interna.

approvato il 03.12.1984